

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 9-2176

Misure emergenziali per far fronte alla seconda fase dell'epidemia COVID-19. Integrazione delle previsioni di cui alla DGR 13 marzo 2020 n. 22-1133 in merito all'attivazione di posti letto COVID in strutture sanitarie private.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il suddetto stato di emergenza è stato prorogato, dapprima, sino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivamente sino al 31 gennaio 2021, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Visto l'andamento dell'epidemia ed in particolare rilevato che il virus oggi circola in tutto il Paese e che si conferma esservi un costante aumento di nuovi casi segnalati con un aumento dell'età mediana degli stessi.

Considerato che a livello regionale continua a salire anche il numero di persone ricoverate e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva.

Vista la pubblicazione, approvata dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni, del 12 ottobre 2020 ad oggetto "Prevenzione e risposta a Covid 19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", frutto del lavoro di esperti dell'Inail e delle altre istituzioni rappresentate nel Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile (pubblicazione trasmessa con nota ministeriale acquisita al protocollo regionale al n. 32397 in data 12 ottobre 2020) che fornisce elementi generali per rafforzare la *preparedness* (intesa come prontezza e preparazione) per fronteggiare in modo ottimale le infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici che dovessero delinearsi.

Atteso che si sta profilando per il Piemonte lo scenario 4, di cui alla predetta pubblicazione, che è così configurato:

SCENARIO 4

Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l'origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo

luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità.

Vista la circolare diramata congiuntamente dal DIRMEI e dall'Unità di Crisi regionale (prot. n. 016723 del 24/10/2020) recante "piano di attivazione posti letto di TI (scenario 2)", da cui si rileva che, con l'attuale andamento della diffusione del contagio, la Regione Piemonte versa in una situazione di allerta arancione e si appresta a raggiungere a breve una situazione di allerta rossa. Tale situazione determina, a livello ospedaliero, la necessità di reperire posti di terapia intensiva, sub intensiva nonché posti letto di media intensità, al fine di rispondere alle necessità assistenziali emergenti.

Vista la difficoltà ad attivare in tempi brevi le suddette tipologie di posti letto, anche per la sempre più rilevante carenza di personale medico ed assistenziale.

Vista la DGR n. 22-1133 del 13 marzo 2020 ad oggetto "*Misure emergenziali per far fronte all'epidemia COVID-19. Modalità di attivazione di posti letto COVID in strutture private*".

Richiamate tutte le motivazioni in essa contenute anche a supporto del presente provvedimento che interviene ad integrazione di quanto già disposto con il predetto provvedimento giuntale.

Ritenuto, al fine di reperire il maggior numero possibile di posti letto garantendo a tutti i pazienti (sia Covid che no Covid) le maggiori possibilità di cura, stante le condizioni di massima criticità in cui versa il sistema, di consentire alle Case di Cura private accreditate e contrattualizzate ex art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 e smi che manifestino la propria disponibilità a divenire strutture Covid dedicate - ex DGR 22-1133/2020:

- la possibilità di ampliare la dotazione dei posti letto in favore dei pazienti Covid positivi all'interno delle stesse con le medesime procedure di cui alla DGR n. 22-1133/2020
- la possibilità di trasferire l'attività ordinaria, in tutto od in parte, presso altre strutture autorizzate, accreditate e non (di seguito identificate come: "strutture riceventi"); in tali fattispecie le strutture che ricevono l'attività oggetto di trasferimento:
 1. se sono già autorizzate all'esercizio nelle medesime discipline ospedaliere da trasferire ma non accreditate in tali discipline: le stesse dovranno ottenere un temporaneo accreditamento attraverso una verifica dei relativi requisiti da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Piemonte - ARPA Piemonte
ovvero
 2. se non sono autorizzate all'esercizio nelle discipline ospedaliere da trasferire: le stesse dovranno ottenere una temporanea autorizzazione ed un temporaneo accreditamento previa verifica sia dei requisiti autorizzativi che di quelli di accreditamento da parte dei competenti Enti: rispettivamente la Commissione di Vigilanza dell'ASL di competenza territoriale per l'autorizzazione ed ARPA Piemonte per l'accreditamento.

In relazione all'esito delle verifiche effettuate (relative in entrambi i casi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi), gli Enti suddetti rilasceranno, una certificazione che costituirà "ex se" un provvedimento temporaneo di autorizzazione / di accreditamento, per l'adozione dei relativi provvedimenti regionali, sulla base del quale l'ASL territorialmente competente potrà procedere alla successiva contrattualizzazione delle "strutture riceventi" ex art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 e smi.

Il budget assegnato alla "struttura ricevente" dovrà essere portato in detrazione da quello assegnato alla struttura che diverrà Covid dedicata, in misura proporzionale al periodo della durata del temporaneo accreditamento.

La procedura di temporanea autorizzazione/accreditamento verrà disposta su richiesta del gestore della struttura privata disponibile a divenire Covid dedicata rivolta all'ASL territorialmente competente e, se diversa, anche all'ASL sul cui territorio trova ubicazione la struttura presso cui verrà temporaneamente trasferita l'attività ordinaria. Tale richiesta dovrà contenere:

- numero e tipologia di posti letto resi disponibili COVID;
- numero e tipologia di posti letto "ordinari" dismessi dalla struttura disponibile a divenire Covid dedicata per accogliere le nuove attività Covid;
- numero e tipologia di posti letto di cui si chiede il trasferimento dalla struttura disponibile a divenire Covid dedicata alla "struttura ricevente";
- numero e tipologia di posti letto "ordinari" dismessi dalla "struttura ricevente" per accogliere le attività oggetto di trasferimento;

La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della struttura ricevente se diverso da quello della struttura disponibile a divenire Covid dedicata.

Una volta acquisito il parere favorevole del D.I.R.M.E.I. in ordine al fabbisogno di posti letto:

- sono di competenza dell'ASL sul cui territorio insiste la Casa di Cura privata accreditata e contrattualizzata ex art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 e smi, che manifesti la propria disponibilità a divenire struttura Covid dedicata - ex DGR 22-1133/2020, l'attivazione delle procedure previste dalla suddetta DGR e la successiva contrattualizzazione sulla base delle disposizioni di cui al più volte menzionato provvedimento di Giunta del 13 marzo 2020;
- sono di competenza dell'ASL sul cui territorio insiste la struttura che riceve l'attività oggetto di trasferimento:
 - l'attivazione della propria Commissione di Vigilanza e dell'ARPA per le verifiche finalizzate alla temporanea autorizzazione ed al temporaneo accreditamento della struttura ricevente;
 - la successiva contrattualizzazione della stessa ex art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 e smi

Tutte le comunicazioni inerenti alle procedure avviate ai sensi della DGR 22-1133/2020 ovvero ai sensi del presente provvedimento dovranno essere inviate al settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori" della Regione Piemonte per i successivi adempimenti ed al D.I.R.M.E.I.

L'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione disposti in base a quanto disposto dal presente provvedimento, come anche quelli attivati ai sensi della DGR 22-1133/2020, avranno validità limitata allo stato di emergenza, oggi sino al 31/01/2021, sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 ad oggetto: Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 118-6310 ad oggetto: Applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Indicazioni operative.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 Giugno 2020, n. 16-1481 ad oggetto: "Istituzione del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive". Definizione piano per l'organizzazione regionale di risposta alle infezioni ed approvazione della convenzione".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 1-1881 ad oggetto: "Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per l'annualità 2020. Presa d'atto dell'Accordo tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori

sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per l'anno 2020 per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie (compresa la post-acuzie psichiatrica), di specialistica ambulatoriale e di CAVS”.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2020, n. 1-1979 ad oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del piano pandemico operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero e formulazione di ulteriori indicazioni al Dipartimento interaziendale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" e alle Aziende Sanitarie e alle Strutture del SSR.

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020, 27.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

- ad integrazione di quanto già disposto con DGR n. 22-1133 del 13 marzo 2020, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono richiamati, di consentire alle Case di Cura private accreditate e contrattualizzate ex art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i, che manifestino la propria disponibilità a divenire strutture “Covid dedicate” ai sensi del suddetto provvedimento di Giunta:
 - la possibilità di ampliare la dotazione dei posti letto a favore dei pazienti Covid positivi all’interno delle stesse con le medesime procedure di cui alla DGR n. 22-1133/2020
 - la possibilità di trasferire temporeamente l’attività ordinaria, in tutto od in parte, cedendo il relativo budget, presso altre strutture autorizzate accreditate e non;
- di approvare le procedure descritte in premessa volte ad autorizzare (ex art. 8 ter del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i), accreditare (ex art. 8 quater del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i) ed a contrattualizzare (ex art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i), in via temporanea, le strutture che ricevono l’attività oggetto di trasferimento;
- di disporre che Il budget assegnato alla “struttura ricevente” ai fini della contrattualizzazione di cui al punto precedente dovrà essere portato in detrazione da quello assegnato con DGR n. 1-1881 del 10 agosto 2020 alla struttura che diverrà Covid dedicata, in misura proporzionale al periodo della durata del temporaneo accreditamento/contratto;
- di disporre che alla data di dichiarazione di fine emergenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni e gli accreditamenti dei posti letto di cui al presente provvedimento e gli Erogatori privati non potranno avanzare pretese su autorizzazioni/accreditamenti a carattere definitivo dei posti letto in argomento;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura negli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 – Programma 1, ed in particolare:
 - a) la remunerazione, secondo DRG, delle prestazioni “ordinarie” oggetto di trasferimento trova copertura nell’ambito del budget già assegnato per il 2020 ex DGR n. 1-1881/2020 e s.m.i.;

b) la remunerazione delle prestazioni “Covid dedicati” per l’annualità 2020 trova copertura nel bilancio regionale, come già previsto nella DGR n. 1-1881 del 10 agosto 2020 nei limiti delle risorse aggiuntive stanziato allo scopo nei capitoli della Missione 13 – Programma 1 in attuazione a titolo esemplificativo del DL 17 marzo 2020 n. 18 e delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili in materia e, in caso di incapienza, nell’ambito del finanziamento del FSN.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)